



COMUNE DI QUADRI

(Provincia di Chieti)

Piazza del Popolo, 3 – 66040 – QUADRI (CH) – Tel. Centralino: 0872 945112
Fax 0872 945170 e-mail comune.quadri@libero.it
C.F. 81002560696 – P.I. 01270140690

ORDINANZA N. 7

PROT.1870/II.1

Oggetto: Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- Ulteriori provvedimenti- e Ordinanza Sindacale n.6/2020-Provvedimenti.

IL SINDACO

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM del 26.04.2020 il quale dispone che, a partire dal 4 maggio 2020, a chiunque è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

PRESO atto che persone provenienti da altre Regioni Italiane possono rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ubicati nel Comune di Quadri.

CONSIDERATO che tra le persone che potrebbero rientrare vi possono essere soggetti portatori asintomatici, la cui circolazione può generare una nuova fase di contagio del virus COVID -19 fino a rendere inutili i tanti ed enormi sacrifici fatti da tutta la popolazione a livello nazionale e locale nei mesi di marzo ed aprile scorsi, proprio per contrastare la diffusione del contagio del virus.

RITENUTO pertanto necessario disporre le procedure del caso, già peraltro individuate con l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 3 maggio 2020.

VISTA la propria Ordinanza n.6 del 3 maggio 2020 ad oggetto "*Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori provvedimenti*" con la quale, al 1° cpv, è stato disposto "*-che con successiva ordinanza sindacale saranno disciplinate le procedure che, a partire dalla data 4 maggio 2020, ogni persona proveniente da altre regioni deve seguire quando a qualsiasi titolo raggiunge il territorio abruzzese. A partire da tale data e fino all'emanazione di detta ordinanza valgono le disposizioni contenute ai nn.1 e 2 lett.a) e b) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 3 maggio 2020*".

VISTA la medesima Ordinanza n.6 del 3 maggio 2020, che al 10° cpv, 2° periodo, ha disposto che "*L'attività motoria e quella all'aria aperta, quali corsa e utilizzo della bicicletta, è consentita dalle ore 6,00 alle ore 20,00 esclusivamente nell'ambito del proprio comune di residenza e in modalità individuale (Ordinanza Presidente Regione Abruzzo n. 50/2020, punto 3)*";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 3 maggio 2020, al cui punto 7 dispone espressamente: "*7. che il punto 3 dell'Ordinanza n. 50 è valido fino al 3 maggio 2020*";

RITENUTO pertanto necessario sostituire la disposizione del 10° cpv, 2° periodo sopra richiamato con la normativa di riferimento contenuta nella citata Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 3 maggio 2020;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'art. 32, L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 3 maggio 2020

per le motivazioni in narrativa e con decorrenza immediata

ORDINA

1) a tutte le persone, provenienti da altre regioni italiane, che dal 4 maggio 2020 entrano a qualsiasi titolo nel territorio del Comune di Quadri, di adempiere ai seguenti obblighi, immediatamente dopo l'ingresso sul territorio comunale:

a) segnalare la propria presenza sul territorio comunale, in modalità telematica all'indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo> ovvero al numero verde regionale **800 595 459** per la presa in carico da parte del locale Servizio di Igiene, Epidemiologia e sanità Pubblica (SIESP), responsabile dell'area di arrivo.

b) segnalare la propria presenza sul territorio comunale al Comune di Quadri al n.**0872/945112**;

c) segnalare la propria presenza sul territorio comunale al proprio medico di medicina generale, ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo;

d) controllare giornalmente la propria temperatura corporea per 15 giorni successivi alla data di ingresso nel territorio comunale,

e) comunicare tempestivamente al SIESP territorialmente competente la eventuale temperatura superiore a 37.5;

f) rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro;

g) usare la mascherina e igienizzare le mani per la prevenzione della trasmissione di SARS-Cov2, anche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale, come disposto dal DPCM del 26 aprile 2020, articolo 3, comma 2, nonché negli spazi chiusi e a livello domiciliare. Non sono soggetti a quest'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

2) a tutte le persone fisiche che rientrano in Italia dall'estero in qualsiasi forma anche se asintomatiche di rispettare gli obblighi di cui agli art. 4 e 5 del DPCM 26.04.2020;

DISPONE

1) di sostituire il 2° periodo del 10° cpv del dispositivo dell'Ordinanza sindacale n.6 del 3 maggio 2020 come segue: (già punto 1, Ordinanza Presidente Regione Abruzzo n.52/2020):

“sono consentiti all'interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l'arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l'arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l'arrampicatore ed il compagno di sicura. Per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce;

2) sono consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo;

3) è consentito ai cinofili riconosciuti di praticare l'addestramento agility, la disciplina del cinowork, sleddog;

4) è consentito svolgere le suddette attività sportive dalle ore 6.00 alle ore 20.00 ed esclusivamente in modalità individuale, preferibilmente all'aria aperta e, comunque, con il rispetto delle misure di sicurezza”;

Le disposizioni della presente ordinanza decorrono dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020

INFORMA

- che le forze dell'ordine, presenti sul territorio, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.
- che l'inottemperanza alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00.

DISPONE INFINE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Quadri;

Dì trasmettere il presente provvedimento.

- Al Prefetto della Provincia di Chieti;
- Al Presidente della Giunta Regionale.
- Alla Questura di Chieti
- Al Comando dei Carabinieri di Quadri.
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, 05 Maggio 2020

Il Sindaco
F.to Silvio Di Pietro